Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 215

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - **Giovedì, 27 agosto 1970**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** - Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** - Un fascicolo L. **100** - Fascicoli annate arretrate: L. **200** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli annate arretrate: L. **180**.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

(8400)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 luglio 1970.

Caratteristiche della moneta d'argento da L. 1000 celebrativa del primo centenario di Roma capitale d'Italia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto-legge 27 giugno 1970, n. 392, concernente la emissione di una moneta d'argento da L. 1000 celebrativa del primo centenario di Roma capitale d'Italia;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta.

Art. 1.

Le caratteristiche tecniche della moneta da L. 1000 sono determinate come appresso:

Metallo	Valore nominale (lire)	Diametro mm	Titolo (in millesimi)		Peso	
			legale	tolleranza	grammi	tolleranza (in millesimi)
Argento	1.000	31,4	835	± 3	14,6	± 5

Art. 2.

Le caratteristiche artistiche della moneta di cui allo art. 1 sono le seguenti:

Nel diritto: testa velata di donna raffigurante la Concordia tratta da una moneta romana; a destra la parola « Concordia »; a sinistra gli anni « 1870-1970 »; in basso con caratteri piccoli: Monassi inc.;

Nel rovescio: riproduzione del disegno ovoidale di Michelangelo del pavimento della piazza del Campidoglio; lungo il bordo del disegno, in basso, le parole: Roma Capitale; nell'esergo le parole: 1000 lire; a destra la lettera « R »;

Nel contorno: la dicitura Repubblica Italiana, con stelle di separazione, tra due listelli in rilievo.

Art. 3.

Il contingente in valore nominale, per le monete d'argento da L. 1000 di cui all'art. 1 del presente decreto, è stabilito in L. 2.000.000.000. Un ulteriore contingente sarà stabilito con successivo decreto per le monete da L. 1000 che verranno inserite nelle serie per collezionisti che la Zecca emetterà a norma dell'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309.

Art. 4.

E' approvato il tipo della suddetta moneta d'argento conforme alle descrizioni tecniche e artistiche indicate agli articoli 1 e 2 del presente decreto ed alla allegata riproduzione fotografica, firmata dal Ministro per il tesoro.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'archivio di Stato.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 16 luglio 1970

SARAGAT

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1970
Registro n. 23 Tesoro, foglio n. 307

(8304)

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1970.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di parte del territorio del comune di Torre d'Isola.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Pavia per la protezione delle bellezze naturali nell'adunanza del 5 marzo 1968, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, parte del territorio comunale di Torre d'Isola;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Torre d'Isola;

Viste le opposizioni, presentate a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dalla società Immobiliare Nuova S.p.a. e dai signori Giovanni Blondet, geom. Giuseppe Legnani, contessa Luisa Morelli di Popolo, conte Raffaele Della Croce di Dojola, che si dichiarano respinte;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico per la presenza di una vegetazione caratteristica della zona del Ticino, costituita da boschi alternati a radure che compongono un quadro panoramico di straordinaria bellezza;

Decreta:

Parte del territorio del comune di Torre d'Isola ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: a nord-ovest dal confine col territorio comunale di Bereguardo, che si estende dal fiume Ticino fino alla località Vigna del Pero, per poi seguire il ciglio sinistro della strada intercomunale Bereguardo-Torre d'Isola-Pavia fino all'incrocio di questa con la roggia Bergonzola che risale verso il nord. In corrispondenza del ciglione di quota 88, piega verso est e ne segue la cresta fino alla cascina Scaldasole, per raggiungere da qui, dritto verso nord, la strada di raccordo di Pavia con il casello dell'autostrada Milano-Genova e seguirla fino al confine col territorio di Pavia. Costeggia questo confine verso sud fino ad incontrare quello con Carbonara Ticino e quello con Zerbolò, per risalirli fino a ritrovare il confine col territorio di Bereguardo.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Pavia.

La soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Torre d'Isola provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 17 giugno 1970

p. *Il Ministro*: ROMITA

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Pavia

Verbale n. 1

L'anno 1968, alle ore 9 ed alle ore 14,30 dei giorni 5 e 6 marzo, in una sala del palazzo della provincia di Pavia, piazza d'Italia n. 2, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali.

(*Omissis*).

Vincolo di una parte del territorio comunale di Torre d'Isola (Pavia).

(*Omissis*).

La commissione col voto contrario del sindaco e quello favorevole di tutti i restanti componenti presenti, delibera l'apposizione del vincolo, di cui all'art. 1, n. 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla parte del territorio del comune di Torre d'Isola in appresso delimitata:

a nord-ovest dal confine col territorio comunale di Bereguardo, che si estende dal fiume Ticino fino alla località Vigna del Pero, per poi seguire il ciglio sinistro della strada intercomunale Bereguardo-Torre d'Isola-Pavia fino all'incrocio di questa con la roggia Bergonzola che risale verso il nord. In corrispondenza del ciglione di quota 88, piega verso est e ne segue la cresta fino alla cascina Scaldasole, per raggiungere da qui, dritto verso nord, la strada di raccordo di Pavia con il casello dell'autostrada Milano-Genova e seguirla fino al confine col territorio di Pavia. Costeggia questo confine verso sud fino ad incontrare quello con Carbonara Ticino e quello con Zerbolò, per risalirli fino a ritrovare il confine col territorio di Bereguardo.

(*Omissis*).

(8188)

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1970.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di parte del territorio del comune di Linarolo.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Pavia per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 6 marzo 1966, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, parte del territorio comunale di Linarolo;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Linarolo;

Viste le opposizioni presentate a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dai signori Ester Moro, Bignani Alice, Gian Battista Romagnoli, Angelo, Giuseppe e Fermo Moro e Giuseppina Moro, ing. Felice Maggi e ing. Alberto Gabba e f.lli, che si dichiarano respinte;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico per la notevole bellezza del quadro naturale godibile dai punti di vista accessibili al pubblico, come le strade, i corsi d'acqua, e le opposte rive;

Decreta:

Parte del territorio del comune di Linarolo ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: a nord, dalla strada di S. Leonardo per Ospitaletto, nel tratto fra l'incrocio del confine comunale con valle Salimbene fino ad oltre Ospitaletto, dove incrocia e segue la strada che porta a S. Giacomo della Cereda fino ad arrivare al confine comunale di Linarolo che segue per raggiungere il fiume Po lungo lo scolo Stelletta; a sud, segue il fiume Po prospiciente i territori del comune di Albaredo e del comune di Mezzanino Po; ad ovest dal confine col comune di Valle Salimbene.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Pavia.

La soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Linarolo provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 17 giugno 1970

p. *Il Ministro*: ROMITA

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Pavia

Verbale n. 1

L'anno 1968, alle ore 9 ed alle ore 14,30 dei giorni 5 e 6 marzo, in una sala del palazzo della provincia di Pavia, piazza d'Italia n. 2, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali.

(*Omissis*).

Vincolo sulla parte del territorio comunale di Linarolo (Pavia).

(*Omissis*).

Il territorio di cui si propone il vincolo è così delimitato:

a nord, dalla strada di S. Leonardo per Ospitaletto, nel tratto fra l'incrocio del confine comunale con valle Salimbene fino ad oltre Ospitaletto, dove incrocia e segue la strada che porta a S. Giacomo della Cereda fino ad arrivare al confine comunale di Linarolo che segue per raggiungere il fiume Po lungo lo scolo Stelletta;

a sud, segue il fiume Po prospiciente ai territori del comune di Albaredo e del comune di Mezzanino Po;

ad ovest, dal confine col comune di valle Salimbene.

La zona così delimitata ha importante interesse pubblico per la presenza di una vegetazione caratteristica della zona del Ticino e del Po, costituita da boschi cedui alternati a radure, e sinuosi canali e rami che costituiscono un quadro panoramico di notevole bellezza.

La commissione esaminata la proposta di vincolo come sopra formulata dal suo presidente, col voto unanime di tutti i componenti presenti;

Delibera

l'apposizione del vincolo di cui all'art. 1, n. 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla parte del territorio del comune di Linarolo in narrativa delimitata.

(*Omissis*).

(8189)

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1970.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore della produzione dello zolfo operanti nella provincia di Catanzaro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO.

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali del settore della produzione dello zolfo operanti nella provincia di Catanzaro si è determinata una situazione di crisi economica locale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavorano ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore della produzione dello zolfo operanti nella provincia di Catanzaro.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 10 novembre 1969 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 luglio 1970

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(8145)

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1970.
Conferma del commissario del Jockey club italiano.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il proprio decreto in data 6 novembre 1969, con il quale è stato sciolto il consiglio direttivo del Jockey club italiano ed è stato nominato commissario dell'ente l'avv. Paolo Mezzanotte con i poteri tutti spettanti agli organi di ordinaria amministrazione e con quelli dell'assemblea dei soci in materia di proposte di modifiche statutarie;

Considerato che il riordinamento in atto del settore ippico rende necessaria la prosecuzione dell'attuale gestione straordinaria dell'ente;

Decreta:

L'avv. Paolo Mezzanotte è confermato nella carica di commissario governativo del Jockey club italiano con gli stessi poteri a lui conferiti con il decreto di nomina del 6 novembre 1969.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 luglio 1970

Il Ministro: NATALI

(8148)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1970.
Classificazione tra le comunali di un tratto di strada in provincia di Ferrara.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto n. 124 del 6 settembre 1967, con il quale l'amministrazione provinciale di Ferrara ha deliberato la declassificazione tra le comunali dell'ultimo tratto della strada provinciale « Bondeno-Ficarolo » compreso tra la progressiva km.ca 5+908 ed il ponte in Chiatte sul fiume Po, a seguito della costruzione della variante al tracciato tra la predetta progressiva e l'innesto con la strada provinciale di Felonico e di un nuovo ponte sul Po;

Visto il voto n. 1762 del 10 dicembre 1968, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha ritenuto che il suddetto tratto di strada provinciale possa essere declassificato a comunale a condizione che la variante ed il ponte anzidetti siano in esercizio;

Viste le note 23 luglio 1969, n. 10361 e 22 maggio 1970, n. 6788, con le quali l'amministrazione provinciale di Ferrara attesta che la variante ed il ponte in parola sono in esercizio;

Ritenuto, quindi, che il predetto tronco di strada può essere declassificato dalla categoria delle provinciali, ai sensi dell'art. 12 della legge medesima;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, il tronco della strada provinciale « Bondeno-Ficarolo » compreso tra la progressiva km.ca 5+908 ed il ponte in chiatte sul fiume Po, dell'estesa di km. 1+647, è declassificato tra le strade comunali entrando a far parte del novero delle strade del comune di Bondeno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 luglio 1970

Il Ministro: LAURICELLA

(8185)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1970.
Istituzione in via sperimentale di un bollettario del lotto a ricalco da L. 200.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 8 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito in legge con la legge 5 giugno 1939, n. 973, sostituito dall'art. 2 della legge 15 luglio 1950, n. 585;

Ritenuta l'opportunità di sperimentare la raccolta delle giuocate del lotto con bollettari a ricalco;

Decreta:

Per la raccolta delle giuocate del lotto, è istituito, in via sperimentale, in aggiunta ai bollettari attualmente in uso, un bollettario a ricalco del tipo da L. 200. Detto bollettario sarà utilizzato fino ad esaurimento della scorta esistente, e comunque non oltre il 31 dicembre 1970, nelle ricevitorie di Roma.

All'atto della scritturazione di ogni giuocata, viene compilata una figlia, una matrice ed una copia.

Ogni bollettario è predisposto per 12 giuocate, suddivise in due facciate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 agosto 1970

Il Ministro: PRETI

(8217)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno in comune di Marano Lagunare

Decreto 24 marzo 1970 n. 241, del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per le finanze, con il quale è stato disposto il trasferimento dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno, della superficie di mq. 710, distinto in catasto del comune di Marano Lagunare, foglio 19, part. 13-a, ricadente nel comprensorio del Consorzio per la bonifica e lo sviluppo agricolo della Bassa Friulana, non più occorrente alle esigenze della bonifica.

(8154)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento al patrimonio dello Stato di area demaniale marittima sita nel litorale di Marzamemi

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 29 dicembre 1969, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona sita in Marzamemi (Siracusa), della superficie di mq. 17.965,28, riportata in catasto al foglio n. 11, particella n. 102-parte, del comune di Pachino.

(8194)

Delimitazione tra il demanio marittimo e quello idrico alla foce del fiume Sele

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con i Ministri per le finanze, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e foreste in data 22 luglio 1970, il limite tra le acque del demanio marittimo e quelle del demanio idrico (acque interne) alla foce del fiume Sele è determinato dalla linea corrente a valle del ponte in via di ultimazione sul fiume stesso e sono, pertanto, comprese nelle acque demaniali marittime anche quelle relative al canale di bonifica, situate sulla riva destra del fiume, sino alle prime opere murali del canale stesso, mentre le acque situate a monte del ponte, incluse quelle sottostanti il ponte medesimo, hanno carattere di acque interne.

(8195)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 9 gennaio 970, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1970 bilancio Trasporti (M.C.T.C.), registro n. 4, foglio n. 220, su conforme parere del 23 ottobre 1969 del Consiglio di Stato in adunanza generale, è stato respinto il ricorso straordinario in data 12 gennaio 1967 prodotto dalla ditta S.p.a. autolinee briantee (S.A.A.B.) avverso il provvedimento n. 4506/A del 23 luglio 1966, con il quale il Ministero dei trasporti - Direzione generale della Motorizzazione Civile dei Trasporti in Concessione, respinse la domanda della ricorrente intesa ad ottenere la deviazione per Cascina Musso della propria autolinea Monza Meda Cantù e la Direzione compartimentale della Motorizzazione Civile dei Trasporti in Concessione per la Lombardia concesse alla società Baradello di intensificare il programma di esercizio dell'autolinea Cantù-Alzate, sul tratto Cantù-Cascina Musso.

(8225)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento del detonatore da mina denominato « VA/OD »

Il detonatore da mina denominato VA/OD, fabbricato dalla ditta Nitro Nobel di Gyttorp (Svezia), è riconosciuto, ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ed iscritto nella categoria 3ª dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(8174)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione degli istituti ospedalieri « C. Poma » di Mantova, ad istituire una scuola per tecnici di radiologia medica.

Con decreto n. 300.10.III.45/4/9248 in data 10 marzo 1970, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione degli istituti ospedalieri « C. Poma » di Mantova viene autorizzata ad istituire una scuola per tecnici di radiologia medica ai sensi della legge 4 agosto 1965, n. 1103.

(8152)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione della delibera consiliare con la quale il Consorzio unico strade vicinali di Trani ha stabilito di iscrivere il proprio personale alla Cassa pensioni per i dipendenti degli enti locali.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale, n. 13566 in data 25 febbraio 1970, è stata approvata, a' termini dell'art. 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379, dell'art. 16 della legge 26 luglio 1965, n. 965 e dell'art. 21 della legge 3 maggio 1967, n. 315, la deliberazione in data 23 novembre 1965, n. 16, integrata con deliberazione in data 8 luglio 1968, n. 13, con la quale il Consorzio unico strade vicinali di Trani ha stabilito di iscrivere il proprio personale alla Cassa pensioni per i dipendenti degli enti locali (C.P.D.E.L.).

(8226)

Approvazione della delibera consiliare con la quale l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Matera ha stabilito di iscrivere il proprio personale alla Cassa pensioni per i dipendenti degli enti locali.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale, n. 18160 in data 12 maggio 1968, è stata approvata, a' termini dell'art. 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379, dell'art. 16 della legge 26 luglio 1965, n. 965, e dell'art. 21 della legge 3 maggio 1967, n. 315, la deliberazione in data 15 ottobre 1968, con la quale l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Matera ha stabilito di iscrivere il proprio personale alla Cassa pensioni per i dipendenti degli enti locali. (C.P.D.E.L.).

(8257)

Approvazione della delibera consiliare con la quale l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Reggio Emilia ha stabilito di iscrivere il proprio personale alla Cassa pensioni per i dipendenti degli enti locali.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale, n. 16260/1968 in data 17 ottobre 1969, è stata approvata, a' termini dell'art. 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379, dell'art. 16 della legge 26 luglio 1965, n. 965 e dell'art. 21 della legge 3 maggio 1967, n. 315, la deliberazione in data 20 settembre 1968, con la quale l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Reggio Emilia ha stabilito di iscrivere il proprio personale alla Cassa pensioni per i dipendenti degli enti locali (C.P.D.E.L.).

(8222)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 162

Corso dei cambi del 26 agosto 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	626,25	625 —	625,10	625,15	625 —	626,25	624,90	625,15	626,25	625,50
Dollaro canadese	614,80	614,25	614,50	614 —	611,50	614,80	613,75	614 —	614,80	614,75
Franco svizzero .	145,61	145,40	145,80	145,43	145,30	145,60	145,35	145,43	145,61	145,50
Corona danese .	83,49	83,33	83,40	83,385	83,10	83,44	83,35	83,385	83,49	83,47
Corona norvegese .	87,68	87,49	87,55	87,545	87,40	87,68	87,525	87,545	87,68	87,65
Corona svedese .	120,80	120,65	120,65	120,645	120,60	120,86	120,60	120,645	120,86	120,80
Fiorino olandese	173,85	173,60	173,65	173,67	173,40	173,85	173,64	173,67	173,85	173,70
Franco belga .	12,61	12,593	12,60	12,5955	12,61	12,62	12,595	12,5955	12,61	12,60
Franco francese	113,40	113,26	113,27	113,275	113,10	113,40	113,25	113,275	113,40	113,32
Lira sterlina .	1493,60	1490,15	1490,10	1490,50	1490 —	1493,60	1490,25	1490,50	1493,60	1491,50
Marco germanico .	172,45	172,15	172,19	172,20	172,30	172,45	172,16	172,20	172,45	172,32
Scellino austriaco .	24,26	24,22	24,215	24,2240	24,25	24,26	24,22	24,2240	24,26	24,24
Escudo portoghese	21,90	21,85	21,90	21,84	21,50	21,90	21,85	21,84	21,90	21,90
Peseta spagnola .	9 —	8,97	9 —	8,99	8,90	9 —	8,99	8,99	9 —	9 —

Media dei titoli del 26 agosto 1970

Rendita 5 % 1935 .	93,525
Redimibile 3,50 % 1934 . . .	97,45
» 3,50 % (Ricostruzione)	74,65
» 5 % (Ricostruzione) . . .	82,225
» 5 % (Riforma fondiaria) .	79,325
» 5 % (Città di Trieste)	78,525
» 5 % (Beni esteri)	75,475
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	78,80
» 5,50 % » » 1968-83	81,10
» 5,50 % » » 1969-84	88,05
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 .	96,65
» » » 5,50 % 1976 .	99,225
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 .	99,30
» » » 5,50 % 1977 .	99,65
» » » 5,50 % 1978 .	99,375
» » » 5,50 % 1979 .	99,20
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971) .	98,40
» 5 % (» 1° aprile 1973)	92,125
» 5 % (» 1° aprile 1974)	90,05
» 5 % (» 1° aprile 1975)	89,775
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	89,725
» 5 % (» 1° gennaio 1977) .	89,75
» 5 % (» 1° aprile 1978)	88,325
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) .	95,975

Il contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 agosto 1970

Dollaro USA .	625,025
Dollaro canadese	613,875
Franco svizzero	145,39
Corona danese .	83,367
Corona norvegese	87,535
Corona svedese	120,622
Fiorino olandese .	173,655
Franco belga	12,595
Franco francese .	113,262
Lira sterlina .	1490,375
Marco germanico .	172,18
Scellino austriaco	24,222
Escudo portoghese .	21,845
Peseta spagnola	8,99

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento C.E.E. n. 1009/67 (settore zucchero) per il periodo dal 1° luglio 1969 al 30 giugno 1970

Numero		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievi in lire per tonnellata metrica	
della Tariffa	della Statistica		dall'1-7-1969 al 7-7-1969	dall'8-7-1969 al 30-6-1970
12.04		Barbabietole da zucchero, anche tagliate in fettucce, fresche, disseccate o in polvere; canne da zucchero:		
		A. barbabietole da zucchero:		
	02	I. fresche	15.262,50	17.137,50
	03	II. disseccate o in polvere	58.918,75	58.918,75
	04	B. canne da zucchero	11.781,25	11.781,25

(8056)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di ventisei società cooperative

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 2 luglio 1970, le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) produzione e lavoro Virginia, con sede in Napoli, costituita per rogito Triola, in data 6 luglio 1966, repertorio 163461;

2) di lavoro assistenza turisti e passeggeri, con sede in Napoli, costituita per rogito Monaco, in data 18 maggio 1967, repertorio 9565;

3) agraria La Potente, con sede in Pontinia (Latina), costituita per rogito Corbò, in data 18 giugno 1959, repertorio 15857;

4) edil. case Ciotti, con sede in Civita Castellana (Viterbo), costituita per rogito Lazzari, in data 21 novembre 1963, repertorio 28012;

5) agricola e di consumo tra i reduci e combattenti di San Michele in Teverina, con sede in San Michele in Teverina (Viterbo), costituita per rogito Dobici, in data 12 agosto 1946, repertorio 5456;

6) società mutua cooperativa edilizia FER-BA-SAM - Ferrovia Bacino Sampierdarena, con sede in Genova, costituita per rogito Morello, in data 21 settembre 1964, repertorio 135041;

7) edil. Casa Mia, con sede in Bordighera (Imperia), costituita per rogito Bonanati, in data 14 luglio 1949, repertorio 5653;

8) mutua edile fra mutilati ed invalidi di guerra « CO.M.E. I.G », con sede in Bordighera (Imperia), costituita per rogito Bonanati, in data 2 luglio 1958, repertorio 14588;

9) mutua edile fra mutilati ed invalidi di guerra, Giulio Biancheri Muller, con sede in Bordighera (Imperia), costituita per rogito Bonanati, in data 1° dicembre 1958, repertorio 14916;

10) frantoio sociale di Bestagno, con sede in Pontedassio (Imperia), costituita per rogito Temesio, in data 27 febbraio 1967, repertorio 4871;

11) edil. Stella Maris, con sede in Sanremo (IM), costituita per rogito Tomat, in data 21 settembre 1964, repertorio 67601;

12) alloggi per lavoratori - Casa Paola, con sede in Ventimiglia (IM), costituita per rogito Lomazzi, in data 12 luglio 1963, repertorio 17134;

13) facchini ed ausiliari Ferrovie Stato, con sede in Terzo d'Acqui (AL), costituita per rogito Giacone, in data 17 dicembre 1961, repertorio 11075;

14) edil. Tresette, con sede in Vercelli, costituita per rogito Liguori, in data 15 novembre 1963, repertorio 6705;

15) appalto lavori - C.A.L. - Vercelli, con sede in Vercelli, costituita per rogito Ciro Raimondo, in data 20 giugno 1952, repertorio 11812;

16) edil. Mariella, con sede in Vercelli, costituita per rogito Ciro Raimondo, in data 26 novembre 1963, repertorio 49165;

17) edil. San Giorgio VI, con sede in Biella (Vercelli), costituita per rogito Tafuri, in data 19 dicembre 1962, repertorio 317;

18) edil. Monte Cucco, con sede in Biella, costituita per rogito Jemma, in data 26 gennaio 1963, repertorio 17858;

19) edil. Sant'Alberto, con sede in Biella, costituita per rogito Jemma, in data 19 febbraio 1963, repertorio 18062;

20) edil. Monte Barone, con sede in Biella, costituita per rogito Jemma, in data 26 gennaio 1963, repertorio 17860;

21) edil. Monte Camino, con sede in Biella, costituita per rogito Jemma, in data 26 gennaio 1963, repertorio 17859;

22) edil. Risorgimento, con sede in Gallipoli (Lecce), costituita per rogito Erroi, in data 29 ottobre 1952, repertorio 15843;

23) BI.GA.PE. cooperativa edilizia, con sede in Perugia, costituita per rogito Guerrieri, in data 7 gennaio 1965, repertorio 61189;

24) centro maidicolo ACLI Sanstinese, con sede in San Stino di Livenza (VE), costituita per rogito Ruggieri, in data 1° marzo 1963, repertorio 164;

25) edil. R.L. Jolli 65, con sede in Verona, costituita per rogito Cazzola, in data 4 febbraio 1965, repertorio 16154;

26) edilizia fra i dipendenti della Banca d'Italia, con sede in Verona, costituita per rogito Cicogna, in data 19 ottobre 1949, repertorio 24497.

(8122)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso riguardante il sorteggio, per il rimborso, di titoli rappresentanti obbligazioni: 6 % a premi serie speciale « Ferrovie dello Stato » - emissione 1965; 6 % serie speciale « Ferrovie dello Stato »; 6 % serie speciale « Interventi statali ».

Si notifica che il giorno 15 settembre 1970, con inizio alle ore 9 si procederà, presso la sede del Consorzio di credito per le opere pubbliche, via Quintino Sella n. 2 - Roma, alle seguenti operazioni:

a) *in ordine alle obbligazioni 6 % a premi serie speciale « Ferrovie dello Stato » - emissione 1965*:

Estrazione a sorte, per il rimborso, di:
n. 2.250 titoli di L. 50.000;
n. 720 titoli di L. 250.000;
n. 885 titoli di L. 500.000;
n. 1.995 titoli di L. 1.000.000;

in totale n. 5.850 titoli per il complessivo valore nominale di L. 2.730.000.000;

b) *in ordine alle obbligazioni 6 % serie speciale « Ferrovie dello Stato »*:

Estrazione a sorte, per il rimborso, di:
n. 3.700 titoli di L. 50.000;
n. 2.904 titoli di L. 250.000;
n. 3.958 titoli di L. 500.000;
n. 8.660 titoli di L. 1.000.000;
n. 260 titoli di L. 5.000.000;
n. 120 titoli di L. 10.000.000;

in totale n. 19.602 titoli, per il complessivo valore nominale di L. 14.050.000.000, così ripartiti:

1) emissione 1966:
n. 300 titoli di L. 50.000;
n. 150 titoli di L. 250.000;
n. 615 titoli di L. 500.000;
n. 1.155 titoli di L. 1.000.000;
n. 120 titoli di L. 5.000.000;
n. 45 titoli di L. 10.000.000;
per il complessivo valore nominale di L. 2.565.000.000;

2) emissione 1966 - 2ª tranche:
n. 1.050 titoli di L. 50.000;
n. 810 titoli di L. 250.000;
n. 780 titoli di L. 500.000;
n. 1.920 titoli di L. 1.000.000;
per il complessivo valore nominale di L. 2.565.000.000;

3) emissione 1967:
n. 360 titoli di L. 500.000;
n. 490 titoli di L. 1.000.000;
n. 110 titoli di L. 5.000.000;
n. 40 titoli di L. 10.000.000;
per il complessivo valore nominale di L. 1.620.000.000;

4) emissione 1967 - 2ª tranche:
n. 600 titoli di L. 50.000;
n. 384 titoli di L. 250.000;
n. 516 titoli di L. 500.000;
n. 1.560 titoli di L. 1.000.000;
per il complessivo valore nominale di L. 1.944.000.000;

5) emissione 1967 - 3ª tranche:
n. 1.120 titoli di L. 50.000;
n. 1.148 titoli di L. 250.000;
n. 910 titoli di L. 500.000;
n. 1.470 titoli di L. 1.000.000;
per il complessivo valore nominale di L. 2.268.000.000;

6) emissione 1969:
n. 480 titoli di L. 50.000;
n. 312 titoli di L. 250.000;
n. 492 titoli di L. 500.000;
n. 1.380 titoli di L. 1.000.000;
per il complessivo valore nominale di L. 1.728.000.000;

7) emissione 1970:
n. 150 titoli di L. 50.000;
n. 100 titoli di L. 250.000;
n. 285 titoli di L. 500.000;
n. 685 titoli di L. 1.000.000;
n. 30 titoli di L. 5.000.000;
n. 35 titoli di L. 10.000.000;
per il complessivo valore nominale di L. 1.360.000.000;

c) *in ordine alle obbligazioni 6% serie speciale «Interventi statali»*:

Estrazione a sorte, per il rimborso, di:
n. 6.085 titoli di L. 50.000;
n. 8.526 titoli di L. 100.000;
n. 5.181 titoli di L. 250.000;
n. 12.347 titoli di L. 500.000;
n. 36.804 titoli di L. 1.000.000;
n. 528 titoli di L. 5.000.000;
n. 487 titoli di L. 10.000.000;

in totale n. 69.958 titoli, per il complessivo valore nominale di L. 52.939.600.000, così ripartiti:

1) 2ª emissione - 1ª tranche:
n. 325 titoli di L. 50.000;
n. 193 titoli di L. 250.000;
n. 517 titoli di L. 500.000:
n. 1.422 titoli di L. 1.000.000;
per il complessivo valore nominale di L. 1.745.000.000;

2) 2ª emissione - 2ª tranche:
n. 1.100 titoli di L. 50.000;
n. 592 titoli di L. 250.000;
n. 1.548 titoli di L. 500.000;
n. 3.588 titoli di L. 1.000.000;
n. 103 titoli di L. 5.000.000;
n. 52 titoli di L. 10.000.000;
per il complessivo valore nominale di L. 5.600.000.000;

3) 2ª emissione - 3ª tranche:
n. 195 titoli di L. 50.000;
n. 149 titoli di L. 250.000;
n. 366 titoli di L. 500.000;
n. 453 titoli di L. 1.000.000;
per il complessivo valore nominale di L. 683.000.000;

4) 2ª emissione - 4ª tranche:
n. 242 titoli di L. 50.000;
n. 1.038 titoli di L. 100.000;
n. 754 titoli di L. 250.000;
n. 1.320 titoli di L. 500.000;
n. 3.008 titoli di L. 1.000.000;
per il complessivo valore nominale di L. 3.972.400.000;

5) 2ª emissione - 5ª tranche:
n. 712 titoli di L. 50.000;
n. 1.060 titoli di L. 100.000;
n. 398 titoli di L. 250.000;
n. 985 titoli di L. 500.000;
n. 2.620 titoli di L. 1.000.000;
per il complessivo valore nominale di L. 3.353.600.000;

6) 2ª emissione - 6ª tranche:
n. 144 titoli di L. 50.000;
n. 213 titoli di L. 100.000;
n. 80 titoli di L. 250.000;
n. 197 titoli di L. 500.000;
n. 525 titoli di L. 1.000.000;
per il complessivo valore nominale di L. 672.000.000;

7) 3ª emissione:
n. 908 titoli di L. 50.000;
n. 1.505 titoli di L. 100.000;
n. 565 titoli di L. 250.000;
n. 1.238 titoli di L. 500.000;
n. 3.900 titoli di L. 1.000.000;
per il complessivo valore nominale di L. 4.856.150.000;

8) 3ª emissione - 2ª tranche:
n. 121 titoli di L. 50.000;
n. 201 titoli di L. 100.000;
n. 75 titoli di L. 250.000;
n. 166 titoli di L. 500.000;
n. 520 titoli di L. 1.000.000;
per il complessivo valore nominale di L. 647.900.000;

9) 3ª emissione - 3ª tranche:
n. 615 titoli di L. 50.000;
n. 1.018 titoli di L. 100.000;
n. 382 titoli di L. 250.000;
n. 837 titoli di L. 500.000;
n. 2.637 titoli di L. 1.000.000;
per il complessivo valore nominale di L. 3.283.550.000;

10) 4ª emissione:
n. 349 titoli di L. 50.000;
n. 458 titoli di L. 100.000;
n. 253 titoli di L. 250.000;
n. 878 titoli di L. 500.000;
n. 2.929 titoli di L. 1.000.000;
per il complessivo valore nominale di L. 3.494.500.000;

11) 4ª emissione - 2ª tranche:
n. 618 titoli di L. 1.000.000;
per il valore nominale di L. 618.000.000;

12) 4ª emissione - 3ª tranche:
n. 162 titoli di L. 50.000;
n. 244 titoli di L. 100.000;
n. 144 titoli di L. 250.000;
n. 403 titoli di L. 500.000;
n. 1.340 titoli di L. 1.000.000;
per il complessivo valore nominale di L. 1.610.000.000;

13) 4ª emissione - 4ª tranche:
n. 614 titoli di L. 1.000.000;
per il valore nominale di L. 614.000.000;

14) 4ª emissione - 5ª tranche:
n. 334 titoli di L. 50.000;
n. 663 titoli di L. 100.000;
n. 346 titoli di L. 250.000;
n. 577 titoli di L. 500.000;
n. 4.438 titoli di L. 1.000.000;
per il complessivo valore nominale di L. 4.896.000.000;

15) 6ª emissione:
n. 543 titoli di L. 50.000;
n. 1.360 titoli di L. 100.000;
n. 794 titoli di L. 250.000;
n. 2.175 titoli di L. 500.000;
n. 5.168 titoli di L. 1.000.000;
n. 271 titoli di L. 5.000.000;
n. 272 titoli di L. 10.000.000;
per il complessivo valore nominale di L. 10.692.150.000;

16) 6ª emissione - 2ª tranche:
n. 238 titoli di L. 50.000;
n. 544 titoli di L. 100.000;
n. 327 titoli di L. 250.000;
n. 816 titoli di L. 500.000;
n. 2.143 titoli di L. 1.000.000;
n. 108 titoli di L. 5.000.000;
n. 109 titoli di L. 10.000.000;
per il complessivo valore nominale di L. 4.329.050.000;

17) 6ª emissione - 3ª tranche:
n. 97 titoli di L. 50.000;
n. 219 titoli di L. 100.000;
n. 129 titoli di L. 250.000;
n. 324 titoli di L. 500.000;
n. 853 titoli di L. 1.000.000;
n. 43 titoli di L. 5.000.000;
n. 43 titoli di L. 10.000.000;
per il complessivo valore nominale di L. 1.719.000.000;

18) 6ª emissione - 4ª tranche:
n. 3 titoli di L. 100.000;
n. 28 titoli di L. 1.000.000;
n. 3 titoli di L. 5.000.000;
n. 11 titoli di L. 10.000.000;
per il complessivo valore nominale di L. 153.300.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 24 agosto 1970

(8354)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso per esami ad ottanta posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, sulla riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628, contenente modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo a norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, che disciplina le assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni;

Ritenuto di dover bandire un concorso per esami per la copertura dei posti ancora vacanti nel ruolo della carriera di concetto del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione;

Considerato che nella determinazione di detti posti è stato tenuto conto dei benefici in materia di assunzione riservati agli invalidi e agli altri aventi diritto, di cui alla legge 2 aprile 1968, numero 482;

Decreta:

Art. 1.

Posti messi a concorso e requisiti per l'ammissione

E' indetto un concorso per esami ad ottanta posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale degli Uffici del lavoro di cui alla tabella «*C*» annessa alla legge 22 luglio 1961, n. 628, al quale possono partecipare gli aspiranti muniti di diploma di istruzione secondaria di 2° grado (maturità classica o scientifica, abilitazione magistrale, diplomate degli istituti tecnici femminili, ragionieri, geometri o altri titoli equipollenti) o di segretario d'azienda, nonchè gli impiegati della carriera esecutiva che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano la qualifica non inferiore a quella di archivista ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado.

A titolo indicativo si precisa che i posti suddetti sono destinati ad uffici regionali o provinciali del lavoro e della massima occupazione, presso i quali più accentuata si manifesta la carenza di personale, secondo la destinazione e la ripartizione seguenti:

Piemonte n. 14; Lombardia n. 34; Veneto n. 18; Sardegna n. 14.

Per l'ammissione al concorso è richiesto, altresì, il possesso dei seguenti altri requisiti:

1) aver compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, il 18° anno di età e non superato il 32°, salve le elevazioni previste dal quinto comma del presente articolo;

2) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

3) avere il godimento dei diritti politici o non essere incorsi, per gli aspiranti che non abbiano raggiunto la maggiore età, in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso;

4) avere sempre tenuto buona condotta civile e morale;

5) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esenti da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento nel servizio;

6) avere adempiuto agli obblighi imposti dalla legge sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal Ministro.

Ai fini dell'ammissione al concorso, il predetto limite massimo di età di trentadue anni è elevato:

1) a trentaquattro anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) a trentasette anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, modificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950), per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, per i connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui alla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, per i profughi ed i rimpatriati dall'Algeria e da altri Paesi del continente africano di cui alla legge 25 febbraio 1963, n. 319, per i connazionali rimpatriati dal Marocco e dal Sudan dopo il 30 marzo 1963 e da Zanzibar (Tanzania) dopo il 12 gennaio 1964 o che rimpatrieranno in avvenire, di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 1965 e 18 luglio 1966;

3) a trentanove anni:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa costituita da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente numero 1) si cumulano con quelle di cui ai numeri 2) e 3), purchè complessivamente non si superino i quaranta anni;

4) a quarant'anni:

a) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

b) per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, nei confronti dei quali, però, non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni quaranta;

5) a quarantacinque anni per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

6) a cinquantacinque anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati e invalidi di guerra, per i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati e invalidi per servi-

zio militare o civile, per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati e invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati e invalidi della repubblica sociale italiana.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella «*A*» allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 ed alle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella «*B*» del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

b) per i mutilati e invalidi civili;

c) per i profughi indicati al precedente numero due, lettera *e*), i quali siano disoccupati;

d) per le vedove e gli orfani di guerra e per le vedove e gli orfani dei caduti per causa di servizio;

e) per i mutilati e invalidi del lavoro, nonchè per gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro;

7) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) degli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso già rivestano la qualifica di impiegato civile dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti o la qualifica di operaio di ruolo delle amministrazioni dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti.

Art. 2.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio centrale degli uffici del lavoro e della massima occupazione - Divisione X, via Flavia n. 6, redatte su carta da bollo da L. 400 secondo lo schema allegato al presente decreto, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla predetta direzione generale degli affari generali e del personale entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; i minori di anni ventuno dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici;

e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il possesso del prescritto titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (gli aspiranti che non abbiano mai prestato servizio presso una pubblica amministrazione, dovranno esplicitamente dichiararlo nella domanda);

i) di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, una delle sedi della circoscrizione regionale prescelta tra quelle indicate al precedente art. 1;

l) il proprio domicilio e l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma, che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ovvero dal funzionario competente a ricevere la domanda.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia.

L'amministrazione fa riserva di accertare, prima della formazione della graduatoria definitiva, l'autenticazione della firma nonchè le dichiarazioni dei candidati circa il possesso dei requisiti soggettivi di cui al presente art. 2.

Art. 3.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che costituiscano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 7.

Art. 4.

Commissione d'esame

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e sarà composta:

A) da un presidente, scelto tra gli impiegati del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con qualifica non inferiore ad ispettore generale;

B) da due professori di istituto di istruzione secondaria di 2° grado delle materie sulle quali vertono le prove di esame;

C) da due impiegati delle carriere direttive del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata.

Le funzioni di segretario saranno esercitate da un impiegato della carriera direttiva del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Art. 5.

Prove di esame

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed una orale.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) elementi di diritto del lavoro e di legislazione sociale;

2) elementi di diritto amministrativo.

La prova orale verterà, oltre che sulle materie predette, su quelle appresso indicate:

a) nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

b) elementi di economica politica;

c) elementi di statistica.

Per ciascuna delle prove scritte saranno assegnate ai candidati sei ore di tempo che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Le prove scritte avranno luogo nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto del Ministro per il lavoro e la pre-

videnza sociale e si effettueranno presso i capoluoghi delle regioni indicate all'art. 1, salva la facoltà di istituire altre sedi di esame, in relazione al numero degli aspiranti.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse e sarà pubblicato, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 6.

Esito delle prove di esame

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale viene data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga in essa la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova orale.

Art. 7.

Titoli di precedenza e di preferenza nella nomina

I candidati che dal suddetto elenco rilevino di avere riportato nella prova orale una votazione non inferiore a sei decimi possono far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale Servizio centrale degli uffici del lavoro - Divisione X, entro il termine perentorio di giorni trenta, dalla data di ricezione della relativa comunicazione, i documenti comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, sottoelencati:

1) insigniti di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilati o invalidi di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui debbono essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera;

3) profughi:

a) profughi di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137: attestazione in bollo da L. 400, rilasciata dal prefetto della provincia di residenza, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

b) profughi dall'Egitto, dall'Algeria e dagli altri Paesi africani di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306 e all'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319: attestazione, in bollo da L. 400, rilasciata dall'autorità consolare;

c) profughi dalla Tunisia e da Tangeri di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: attestato, in bollo da L. 400, rilasciato dal Ministero degli affari esteri;

d) profughi dal Marocco, dal Sudan e da Zanzibar, di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 1965 e 18 luglio 1966: attestazione, in bollo da L. 400, rilasciata dall'autorità consolare.

I profughi disoccupati dovranno produrre, inoltre, un certificato in bollo rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro, attestante il loro stato di disoccupazione;

4) mutilati o invalidi per servizio: decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale, al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1948;

5) mutilati o invalidi del lavoro: dichiarazione di invalidità, in carta da bollo da L. 400, rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, in cui debbono essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalidi ai fini della iscrizione negli elenchi provinciali dell'associazione;

6) orfani di guerra o di caduti per fatto di guerra: certificato, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

7) orfani di caduti per causa di servizio: dichiarazione, in carta da bollo da L. 400, dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

8) orfani di caduti sul lavoro: dichiarazione come al n. 5), in bollo da L. 400, in cui debbono essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di orfano di caduto sul lavoro, ai fini della iscrizione negli elenchi provinciali dell'Associazione;

9) feriti in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

10) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

11) capi di famiglia numerosa: stato di famiglia, in bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, da cui risulti che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

12) figli di mutilati o invalidi di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del padre, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, comprovante l'iscrizione del medesimo nei predetti ruoli e la categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli, dovranno produrre il decreto di concessione di pensione di guerra, ovvero la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore invalido, oppure un certificato del sindaco del comune di residenza, in bollo da L. 400, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

13) figli di mutilati o invalidi per servizio: certificato, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria, oppure il mod. 69-*ter* rilasciato a nome del genitore invalido;

14) figli di mutilati o invalidi del lavoro: dichiarazione come al n. 5), in bollo da L. 400, rilasciata a nome del genitore invalido;

15) madri e sorelle vedove o nubili di caduti in guerra o per fatto di guerra o di caduti per servizio: certificato, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

16) madri e sorelle vedove o nubili di caduti sul lavoro: dichiarazione come al n. 5, in bollo da L. 400, rilasciata a nome del congiunto caduto sul lavoro;

17) vedove di guerra non rimaritate: mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale deve essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, numero 648;

18) vedove non rimaritate di caduti per causa di servizio: dichiarazione, in carta da bollo da L. 400, dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

19) vedove non rimaritate di caduti sul lavoro: dichiarazione come al n. 5, in bollo da L. 400, in cui debbono essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di vedova di caduto sul lavoro;

20) ex combattenti o assimilati: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 500 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6, dell'8 luglio 1948, dello stato maggiore dell'Aeronautica ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om., del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina, ovvero foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

21) reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione, in bollo da L. 400, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

22) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, alle dipendenze del Ministero del lavoro e della previdenza sociale: dichiarazione di lodevole servizio rilasciata, in carta da bollo da L. 400, dal direttore dell'ufficio di appartenenza, con specifica indicazione del periodo di servizio prestato;

23) coniugati con o senza prole e vedovi con prole: stato di famiglia, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

24) mutilati ed invalidi civili: certificato, in bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficio del lavoro della provincia di residenza, attestante, ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale;

25) coloro che abbiano prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato: certificato dell'amministrazione, in carta da bollo da L. 400, attestante il lodevole servizio prestato;

26) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3: certificato in bollo rilasciato dall'amministrazione competente, contenente la votazione riportata.

Art. 8.

Graduatoria

La graduatoria generale di merito, formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 6, sarà approvata con decreto ministeriale.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Con lo stesso decreto ministeriale, tenuto conto delle riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini, saranno dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Le suddette riserve di posti non possono, complessivamente, superare la metà di quelli messi a concorso.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Di tale pubblicazione sara data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio centrale degli uffici del lavoro - Divisione X, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

1) diploma originale o copia autenticata ai sensi dell'articolo 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, in carta da bollo da L. 400, del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso di cui al presente decreto.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito presentare, in sua vece, il certificato in carta legale, contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma;

2) estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo da L. 400 rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica e, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile in un comune italiano, dallo ufficiale di stato civile di quest'ultimo comune.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I concorrenti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso abbiano superato il 32° anno di età, debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso;

3) certificato, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e lo era anche alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

4) certificato, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici e che era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato medico, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine dell'aspirante stesso all'impiego e il normale e regolare rendimento di lavoro.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o per gli invalidi del lavoro, il certificato medico dev'essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non possa riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nella lista di leva.

Gli impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti e gli operai di ruolo delle amministrazioni dello Stato potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato matricolare, in bollo da L. 400, salvo che non l'abbiano già presentata per gli altri fini previsti dal presente decreto.

La copia dello stato matricolare non è richiesta per i dipendenti delle carriere del Ministero del lavoro.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia possono presentare soltanto i seguenti documenti:

a) titolo di studio;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato, rilasciato su carta da bollo da L. 400 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) nonchè quelli di cui ai punti *c*) e *d*) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata al primo comma del presente articolo.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza. Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale o da altri Ministeri.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad attitivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giu-

ridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti o di alcuni dei documenti prescritti dal presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la esclusione del candidato stesso dalla graduatoria di cui allo articolo 8.

Art. 10.
Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno nominati vice segretari in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale degli uffici del lavoro.

L'amministrazione ha facoltà di conferire agli idonei, oltre i vincitori, i posti che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, secondo l'ordine della graduatoria stessa e nel limite di un quinto dei posti messi a concorso.

I candidati che hanno conseguito la nomina in prova, se non assumono servizio senza giustificato motivo, entro il termine stabilito, presso l'ufficio del lavoro al quale sono stati assegnati, decadono dalla nomina.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, l'amministrazione ha facoltà di procedere, nel termine di sei mesi, ad altrettante nomine di candidati idonei, secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 11.
Periodo di prova

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabile di un ulteriore periodo di mesi sei, nel caso di giudizio sfavorevole del Consiglio di amministrazione. Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova, verrà disposta la risoluzione del rapporto d'impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con buon esito il periodo di prova, conseguiranno la nomina in ruolo e saranno collocati nella qualifica indicata al primo comma dello articolo precedente. Per essi, il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 maggio 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1970
Registro n. 9, foglio n. 82

ALLEGATO 1

Schema della domanda di ammissione
da inviarsi su carta da bollo da L. 400

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio centrale degli uffici del lavoro - Divisione X - Via Flavia n. 6 - 00100 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . nato a . . (provincia di . .) il giorno . domiciliato in . (provincia di . .) via . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami ad ottanta posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale degli uffici del lavoro.

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del bando, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di avere diritto all'aumento del limite di età in quanto . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il diploma . . . in data . . . presso l'istituto . via . . . . (comune . . . .), di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione; i candidati minori di anni 21 dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici) e di non aver riportato condanne penali (indicare in caso contrario le condanne penali riportate).

Con riguardo agli obblighi militari dichiara . . . . (secondo i casi, di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . . . di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio del consiglio di leva; oppure perchè, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo, o di rinvio in qualità di . . . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile).

Il sottoscritto dichiara di aver già prestato servizio quale impiegato dello Stato presso . . . . in qualità di . . . . . dal . . . . al . . . . e che detto servizio è cessato a motivo di . . . . . (indicare con chiarezza il motivo della cessazione. Nel caso che il candidato non sia mai stato dipendente dello Stato, è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso).

Il sottoscritto dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, una delle sedi della circoscrizione regionale del . . . . . (indicare la regione prescelta).

Tutte le comunicazioni relative al presente concorso chiede gli vengano trasmesse al seguente indirizzo: . . . . .

Data . . . .

Firma (1) . . . .

---

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco, ovvero dal funzionario competente a ricevere la domanda.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia.

Visto, *il Ministro*: DONAT-CATTIN

(8038)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA

Concorso nazionale per l'ideazione e l'esecuzione di opere artistiche destinate all'abbellimento del complesso edilizio sede del nuovo centro di rieducazione minorenni «Ai Colli Aminei», in Napoli.

La commissione giudicatrice del concorso sopraindicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 144 dell'11 giugno 1969, ha deliberato all'unanimità — giusta verbale in data 7 aprile 1970 — l'esito negativo del concorso di cui trattasi, in quanto ha constatato che, per quanto riguarda le opere di cui al paragrafo *A*, *B*, *D*, *E* ed *F* di cui all'art. 1 del bando di concorso, nessun bozzetto è stato presentato, mentre per la composizione di cui al paragrafo *C*) del predetto art. 1 (composizione di due pannelli di ceramica di cui uno nella testata sud dell'istituto di osservazione ed uno nella testata sud della casa di rieducazione minorenni in argomento), l'unico bozzetto pervenuto distinto dal motto «Ruit Hora» ad opera dell'artista signora Gianna Boschi, via Don G. Verità, 4 Faenza - Ravenna, presentava molteplici vizi di forma e di sostanza per quanto concerne la documentazione richiesta dall'art. 3 del bando.

L'opera non prescelta di cui sopra è cenno dovrà essere ritirata a cura e spese dell'interessata entro trenta giorni dalla presente pubblicazione con l'avvertenza che, decorso tale termine, l'amministrazione declina ogni responsabilità per la conservazione degli elaborati stessi.

L'esito del concorso di cui sopra è stato approvato con decreto presidenziale di uguale data e numero del presente avviso.

(8160)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a dodici posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 7 del mese di luglio c.a. pubblica la graduatoria dei vincitori e dei candidati dichiarati idonei del concorso a dodici posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

(8161)

MINISTERO DELLA SANITA

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Nomina della commissione esaminatrice del pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di elettronica dell'Istituto superiore di sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Visto il proprio decreto in data 10 febbraio 1970, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1970, registro n. 3 Sanità, foglio n. 396, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di elettronica dell'Istituto superiore di sanità;

Viste le domande di partecipazione al concorso suddetto ai fini della nomina dei membri aggiunti per le lingue straniere;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso di cui alle premesse, è composta come segue:

Presidente:

Memmo dott. Adolfo, consigliere di Stato.

Membri:

Francini prof. Giuseppe, ordinario (ex coeff. 970) di elettronica applicata nella facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Padova;

Sciuti prof. Sebastiano, ordinario (ex coeff. 800) di fisica nucleare nella facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Roma;

Frank prof. Marco, capo dei laboratori (ex coeff. 900) di elettronica dell'Istituto superiore di sanità;

Scaccia Scarafoni ing. Giovanni, primo ricercatore (ex coeff. 670) nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di ingegneria sanitaria dell'istituto predetto;

Mormile prof. Mario, docente di lingua francese nella facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi di Roma, *membro aggiunto;*

Vella prof. Giuseppe, docente di lingua inglese nella facoltà di scienze politiche dell'Università degli studi di Roma, *membro aggiunto.*

Sono nominati membri supplenti:

Ruberti prof. Antonio, ordinario (ex coeff. 700) di controlli automatici nella facoltà di ingegneria della Università degli studi di Roma;

Puglisi prof. Mario, straordinario di radiotecnica nella facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Palermo;

Sellerio prof. Ugo, capo dei laboratori (ex coeff. 900) di ingegneria sanitaria dell'Istituto superiore di sanità.

Esercita le funzioni di segretario il dott. Roberto Errante, consigliere di 1ª classe nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'istituto predetto.

La spesa presuntiva di L. 450.000 graverà sul capitolo 1322 del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1970, Ministero della sanità - Istituto superiore di sanità.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 giugno 1970

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *luglio* 1970
Registro n. 7 *Sanità, foglio n.* 231

(8133)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a centosessantasei posti di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto della amministrazione periferica delle imposte dirette.

Il Supplemento straordinario n. 2 al Bollettino ufficiale n. 8 del mese di agosto 1970, del Ministero delle finanze, ha pubblicato in data 12 agosto 1970 il decreto ministeriale 23 aprile 1970, registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 1970, registro n. 26 Finanze, foglio n. 111, che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a centosessantasei posti di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, indetto con decreto ministeriale 2 luglio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 3 marzo 1967.

(8162)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso a tre posti di operaio « addetto all'esercizio delle stazioni meteo », nella categoria degli operai qualificati nel ruolo dei servizi generali.

Ai sensi e per effetto dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si da notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 16ª del 18 aprile 1970, è stato pubblicato il decreto ministeriale datato 26 febbraio 1970, registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 1970, registro n. 16 Difesa, foglio n. 255, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a tre posti di operaio « addetto all'esercizio delle stazioni meteo », nella categoria degli operai qualificati del ruolo dei servizi generali, indetto con decreto ministeriale 12 novembre 1968.

(8126)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso a sei posti di operaio « cuoco marittimo », nella categoria degli operai qualificati nel ruolo dei servizi generali.

Ai sensi e per effetto dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si da notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 16ª del 18 aprile 1970, è stato pubblicato il decreto ministeriale datato 26 febbraio 1970, registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 1970, registro n. 16 Difesa, foglio n. 256, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a sei posti di operaio « cuoco marittimo », nella categoria degli operai qualificati del ruolo dei servizi generali, indetto con decreto ministeriale 12 novembre 1968.

(8127)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Diario delle prove scritte del concorso pubblico per esami a dieci posti di vice ufficiale idraulico in prova da assegnare presso gli uffici del genio civile ricadenti nella giurisdizione del magistrato per il Po di Parma.

Le prove scritte del concorso pubblico per esami a dieci posti di vice ufficiale idraulico in prova da assegnare presso gli uffici del genio civile ricadenti nella giurisdizione del magistrato per il Po di Parma, indetto con decreto ministeriale 5 febbraio 1970, n. 52385, avranno luogo in Parma, presso l'Istituto tecnico industriale sito in via Toscana n. 8, nei giorni 22, 23 e 24 settembre 1970.

(8328)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Reggio Calabria.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7395 in data 11 dicembre 1969, col quale è stata approvata la graduatoria di merito delle candidate idonee nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1968;

Considerato che si sono rese vacanti per mancata accettazione delle interessate le condotte dei comuni di Oppido frazione Messignadi, Canolo e Staiti assegnate con precedenti decreti;

Ritenuta la necessità di attribuire le condotte suddette alle candidate che seguono nella graduatoria di merito, tenendo presente l'ordine di preferenza indicato nelle domande di ammissione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e il regio decreto 11 marzo 1935, numero 281;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici delle condotte ostetriche a fianco indicate:

Tuscano Giuseppa: unica Staiti;
Cipriani Teresa: unica Canolo;
Taverniti Maria: Messignadi (Oppido).

Il presente decreto dovrà essere pubblicato ai sensi di legge.

Reggio Calabria, addì 3 luglio 1970

Il medico provinciale: LANIA

(8227)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI CUNEO

Graduatoria generale del concorso al posto di veterinario capo, direttore del macello del comune di Savigliano

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2246/68 Vet. in data 20 gennaio 1968, con il quale è stato bandito un pubblico concorso per titoli ed esami al posto di veterinario capo, direttore del macello del comune di Savigliano;

Visto il proprio decreto n. 278/70 Vet. in data 12 marzo 1970, con il quale veniva costituita la commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visto il proprio decreto n. 616/Vet. in data 13 giugno 1970, con il quale veniva parzialmente modificata la costituzione della suddetta commissione giudicatrice;

Visti i verbali dei lavori e la graduatoria dei concorrenti formulata dalla commissione giudicatrice e riscontratane la regolarità;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Rineri Matteo . . . . . punti 170,515 su 240
2. Bergiotti Emilio . . . . . » 154,445 »
3 Gambino Serafino . . . . . » 150,550 »
4. Calliera Giovanni . . . . . » 134,580 »

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio veterinario provinciale di Cuneo, all'albo pretorio della prefettura di Cuneo e del comune di Savigliano.

Cuneo, addì 5 agosto 1970

Il veterinario provinciale reggente: MORI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 788/1/70 in data odierna, con il quale è stata aprovata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per il conferimento del posto di veterinario capo, direttore del macello del comune di Savigliano;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento per i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Rineri Matteo risultato primo tra gli idonei nella graduatoria di cui in premessa è dichiarato vincitore del concorso pubblico per titoli ed esami al posto di veterinario, direttore del pubblico macello del comune di Savigliano.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio veterinario provinciale di Cuneo, all'albo pretorio della prefettura di Cuneo e del comune di Savigliano.

Il sindaco del comune di Savigliano, scaduto il sopraindicato termine di pubblicazione, provvederà per la nomina del dottor Matteo Rineri, vincitore del concorso.

Cuneo, addì 5 agosto 1970

Il veterinario provinciale reggente: MORI

(8197)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.